



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 24 DEL 24-06-21

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2021 - PEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 10:30, in videoconferenza si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASELLI FEDERICA	P
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	A
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 1 Presenti n. 10

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

(Il presente atto riporta una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali, integralmente disponibili in apposita registrazione audio e video della seduta, depositata agli atti dell'Ente e che sarà pubblicata nel sito internet istituzionale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Ussita è complessivamente pari ad € 212.787,49

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto che l'art. 1, comma 654 della sopra citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI), letteralmente che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Rilevato poi che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, sia urbani che assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa - legge 14 novembre 1995, n. 481 -, invero già esercitati negli altri settori di propria competenza;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R rubricata *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* che approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR);

Dato atto che la sopra citata deliberazione dell'ARERA, in uno con i documenti ad essa allegati, definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante le relative entrate tariffarie;

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), sempre in relazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI), dispone letteralmente che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ... omissis..."*;

Atteso che, ai fini della individuazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione;
- b) costi d'uso del capitale;
- c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che, sempre la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;

Visto che il piano economico finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi, nonché la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione illustrativa sia dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia delle evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, attraverso le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A) alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed*

operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Ussita, Ente di governo dell’Ambito, istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATA3 Macerata;

Visto il PEF 2021, predisposto dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATA3 Macerata, sulla scorta della trasmissione dei dati da parte di codesta amministrazione Comunale - propedeutici alla stessa predisposizione del citato PEF 2021 del servizio del ciclo integrato dei rifiuti - nei confronti dei quali l’ATA 3 ha proceduto a relativa validazione, non rilevando incongruenze – allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale letteralmente prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;*

Richiamato il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 (G.U. Serie generale n. 13 del 18-01-2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, a seguito della richiesta formulata in tal senso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), motivata dalla tuttora persistente situazione di complessità per gli Enti locali del relativo quadro giuridico e finanziario di riferimento;

Visto l’art. 30, co. 4 del D.L. “Sostegni” di cui al D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, emanato dal Governo per fronteggiare la perdurante emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione della pandemia da Coronavirus, tuttora persistente nell’intero territorio nazionale, il quale ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, prima previsto per il 31 marzo 2021 dal cd. “decreto milleproroghe”, convertito nella legge n. 21 del 26 febbraio 2021;

Rilevato che lo stesso art. 30, comma 4 del D.L. “Sostegni” ha autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio di cui all’art. 163 del TUEL, fino al suddetto termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

Visto, poi, l’art 3, comma 2 del D.L. 51 del 2021, il quale ha in ultimo prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che, sempre il sopra citato il D.L. n. 41/2021 – cd. D.L. “Sostegni” –, all’art. 30 co. 5, ha prorogato anche il termine ultimo per la delibera di Consiglio comunale, finalizzata all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021, al 30 giugno 2021;

Visto l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della*

legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF e delle tariffe TARI 2021:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (A.T.A.) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno 2021;

Ravvisata, inoltre, la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI 2021, calcolate sulla base del predisposto PEF 2021, così come da prospetto allegato;

Dato atto che ARERA, con la deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R, ha adottato delle misure urgenti in ordine alla tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, prevedendo per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte a sospensione una riduzione della quota variabile, proporzionata ai vari periodi di chiusura, così come individuati dai vari D.P.C.M. e ulteriori provvedimenti normativi emessi;

Considerato che il Comune di Ussita ha usufruito di un'agevolazione massima per mancato gettito per l'emergenza sanitaria Covid-19, nell'anno 2020 pari ad € 2.247,00 (tab. 1 all. 3 D.M. Certificazione), di cui € 153,50 già usufruite l'anno scorso dalle attività commerciali chiuse parzialmente o completamente come da obblighi di legge ed € 2.093,50 da utilizzare nel PEF di cui trattasi, e nell'anno 2021 per € 1.135,00;

Atteso che l'Amministrazione intende utilizzare la quota 2020 residua in favore delle utenze domestiche agibili dei non residenti (seconde case), mentre la quota anno 2021 deve, per legge, essere utilizzata in favore delle utenze non domestiche (art. 6 D.L. Sostegni bis)

Uditi i seguenti interventi:

Il **Sindaco** apre la seduta e chiede al rag. Boccaccini di illustrare la proposta.

Il **Consigliere Rossi** chiede di sapere quali sono le condizioni d'appalto col Cosmari. Afferma che dagli allegati non si evince il significato dei valori presenti e né si capisce come essi vengano fuori. È contrario a questo tipo di contratto col Cosmari, dal quale non si evincono gli obblighi delle parti.

Il **Sindaco** ricorda che, come già risposto in altre sedute del Consiglio comunale, che il rapporto contrattuale del Comune è con l'ATA3 e non con il Cosmari, per il quale esiste solamente un rapporto operativo di servizio. Il Sindaco ricorda poi che l'Amministrazione Comunale è comunque attiva per agevolare tutte le misure che

favoriscano una raccolta differenziata corretta, e, rivolto, al consigliere Rossi, lo invita a leggere il relativo progetto della raccolta porta a porta. Ricorda che, sempre per migliorare la raccolta del servizio e agevolarla al massimo livello, è stata attivata anche l'app Junker. Dà la parola al ragioniere Boccaccini per le delucidazioni di carattere tecnico richieste dal consigliere Rossi.

Il rag. Boccaccini risponde, ricordando altresì che il Cosmari ha un contratto di servizio con l'ATA3 e non con i singoli Comuni. Chiarisce altresì come vengono formati i dati nei vari allegati alla proposta di delibera.

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Del Brutto, Orazi ed infine del Consigliere Rossi, il quale evidenzia, fra l'altro, che ci sono dei pagamenti del Comune a favore del Cosmari, e quindi un rapporto del Comune con questa società c'è. Si va ad approvare una delibera della quale non si ha piena contezza. Evidenzia che i documenti se li è letti tutti quanti. È assolutamente contrario ad approvare un qualcosa di non ben definito.

Ritenuto, per tutti i motivi riportati in narrativa, che sono da intendersi pienamente condivisi, di dover procedere all'emanazione della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Contabilità e Finanza dell'Ente, rag. Gianluca Boccaccini, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 – allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale -;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il d.lgs. n. 118 del 2011;

Con votazione espressa per appello nominale con gli esiti nella seguente tabella:

Consiglieri presenti	n.	10	
Consiglieri votanti	n.	9	
Consiglieri astenuti	n.	1	Orazi
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	1	Rossi

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano economico finanziario 2021 (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto PEF per l'anno 2021 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R;

4. di dare atto che i contributi statali per il mancato gettito TARI saranno utilizzati per € 2.093,50 in favore delle utenze domestiche agibili dei non residenti (seconde case), e per € 1.135,00 in favore delle utenze non domestiche (art. 6 D.L. Sostegni bis);
5. di dare atto, altresì, che i minori introiti derivanti dall'inagibilità degli immobili, causata dal sisma del 24/08/2016 e seguenti, saranno garantiti da pari contributo, erogato da parte dello Stato, così come previsto dal D.L. 189/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che le tariffe ivi previste saranno applicate a far data dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di stabilire, limitatamente all'anno d'imposta 2021, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) potrà essere effettuato in numero due rate e, precisamente, il 30.09.2021 (acconto) e il 31.12.2021 (saldo);

alle ore 11:24: esce dalla videoconferenza il Consigliere Rossi. Consiglieri presenti: 9.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito al presente atto, con separata e votazione, espressa per appello nominale con gli esiti nella seguente tabella:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	8	
Consiglieri astenuti	n.	1	Orazi
Voti favorevoli	n.	8	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

8. che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D. lgs. 267/2000.

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
giorno e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li

L'INCARICATO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal , è divenuta esecutiva il , ai
sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO